

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Cattolica possiede 2 (due) farmacie comunali, ubicate, rispettivamente in via Cabral ed in via Del Prete, entrambe gestite in economia, alle quali sono assegnati n.6 dipendenti comunali, di categorie e profili professionali diversi, come specificato nella dotazione organica dell'Ente, approvata con atto G.C. n.198 in data 30/12/2006, esecutivo;

- i risultati gestionali degli ultimi tre esercizi approvati (rendiconto di gestione anno 2003,2004,2005) sono i seguenti:

Anno 2003

= entrate:..... Euro 2.814.501,54.=
= spese:..... Euro 2.369.750,90.=
= andamento risultato.....Euro 444.750,64.=

Anno 2004

= entrate:.....Euro 2.831.862,72.=
= spese:.....Euro 2.390.477,01.=
= andamento risultato.....Euro 441.385,71.=

Anno 2005

= entrate:.....Euro 2.805.364,40.=
= spese:.....Euro 2.335.111,29.=
= andamento risultato:.....Euro 470.253,11.=

- l'andamento del risultato, ancorchè significativo, è inferiore rispetto a quello medio di una farmacia privata e che la gestione in economia grava sull'attuale assetto organizzativo del Comune, contribuendo ad irrigidire la spesa corrente;

- nel perseguimento dell'obiettivo di valorizzare al meglio la funzione "sociale" dell'attività delle farmacie comunali con quella di una maggiore redditività, occorre valutare se esistono diverse forme di gestione delle stesse;

- la legge 8 novembre 1991, n.362 e la Legge 23 dicembre 1992, n.498 (art.12) prevedono che le farmacie di cui sono titolari i Comuni possono essere gestite nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) a mezzo di azienda speciale;
- c) a mezzo di consorzi tra Comuni;
- d) a mezzo di società di capitali a proprietà pubblica maggioritaria o minoritaria con o senza predeterminazione legale dei soci (farmacisti dipendenti del Comune), ma rispettando l'incompatibilità prevista dall'art.8, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n.362 (CORTE COSTITUZIONALE. sentenza 11-02-2003, 24-07-2003 N.275..."E'costituzionalmente illegittimo, l'art.8, comma 1, lett.a, della legge 8 novembre 1991, n.362 (norme di riordino del servizio farmaceutico), nella parte in cui non prevede che la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali sia incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione ed informazione scientifica del farmaco....");

- pur mantenendo la titolarità delle farmacie, occorre valutare se forme gestionali diverse da quella attuale possano garantire al Comune una maggiore redditività e concorrenzialità con le altre farmacie private esistenti sul territorio, senza trascurare gli obblighi sociali insiti nell'attività comunale grazie ad idonei contratti di servizio;

- per il personale dipendente attualmente addetto alle farmacie comunali occorre valutare l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art.31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.265, mantenendo per lo stesso le necessarie garanzie (a titolo esemplificativo, per esempio il mantenimento del contratto di lavoro fino alla sua scadenza, salvo che non si opti per l'applicazione dello specifico contratto di categoria, ecc.), e dando atto che l'eventuale passaggio dovrà avvenire nel massimo rispetto delle procedure di legge e sindacali e, verificando, in ogni caso, le possibili opzioni per la permanenza, in capo al Comune, della titolarità delle farmacie, anche se attuato il processo di privatizzazione (a titolo esemplificativo, si da atto che si demanderà, comunque, all'eventuale contratto di servizio che si andrà a stipulare, ogni forma di tutela del predetto personale, anche nei confronti dell'eventuale nuovo soggetto gestore o co-gestore);

- l'Amministrazione comunale, dovrà essere posta, pertanto, nella condizione di poter valutare le possibili opzioni che la normativa possano offrire per la dismissione totale o parziale delle 2 farmacie comunali esistenti;

- l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riconosce agli organi di Governo dell'ente, oltre all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, anche la definizione degli obiettivi, fornendo, come precisa il comma 1, lettera b) del predetto articolo,..."le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione....";

- l'art. 7, co.6, 6bis, 6ter, del DLgs. n. 156/2001, come modificati dall'art. 32 del DL n. 223/2006 (convertito, con modificazioni nella Legge n. 248/2006) e l'art. 110 contengono l'intera disciplina per il conferimento da parte della pubblica amministrazione, di qualsiasi incarico di collaborazione esterna, sia esso occasionale che coordinato e continuativo, a soggetti, singole persone fisiche o società semplici o associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio associato delle attività stesse. In ogni caso deve trattarsi di esperti di provata competenza, a fronte di esigenze temporanee ed eccezionali alle quali non è possibile far fronte con il personale in servizio (da ultimo, Circ. Dipartimento della funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 5 in data 21 dicembre 2006);

- la complessità della materia e l'oggettiva mancanza di professionalità interne in grado di valutare, sia da un punto di vista di economicità-redditività che da un punto di vista tecnico-amministrativo, l'intero iter procedurale per l'individuazione delle possibili forme e misure di privatizzazione delle due farmacie comunali, induce a fornire direttive ai competenti organi gestionali affinché attivino una specifica procedura comparativa per l'individuazione di un esperto esterno, per una consulenza ed assistenza di tipo specialistico ed occasionale, funzionale al raggiungimento del predetto obiettivo, temporaneo ed eccezionale, rispetto all'attività ordinaria dell'Ente;

- tale attività di studio e consulenza si rende necessaria per il perseguimento dell'obiettivo di valorizzare al meglio la funzione "sociale" dell'attività delle farmacie comunali con quella di una maggiore redditività, verificando se esistono diverse forme di gestione delle stesse pur mantenendo la titolarità delle farmacie, in capo al Comune;

Considerato quanto sopra riportato;

Ritenuto di dover fornire al Dirigente del Settore competente la seguente direttiva:

A) attivazione di una procedura comparativa per il conferimento di un incarico di studio e consulenza, ex art.34 L.248/06 conversione in legge D.L. 223/06.

L'incarico si articola nelle seguenti fasi:

Fase 1): attività di studio preliminare, comprendente, a titolo esemplificativo

- esame preliminare delle possibili soluzioni che la normativa consente in materia di privatizzazione totale o parziale di farmacie, con redazione di un primo studio di fattibilità in termini tecnici-giuridici ed economici e di redditività per la trasformazione dell'attuale gestione in economia, in una forma prevista dalla normativa di settore e dal Decreto Legislativo n.267/2000, come successivamente modificato;
- esame preliminare delle valutazioni economiche dell'attività di gestione e stima (considerando l'avviamento commerciale, il fatturato, l'andamento del risultato degli ultimi tre anni il contenuto dei magazzini, le attrezzature, gli arredi, il personale, ecc.) per la determinazione del valore attuale del servizio da privatizzare;
- verifica sulla sostenibilità giuridica-amministrativa, nonché sulla economicità-redditività di una costituenda società, con indicazione della forma societaria più vantaggiosa per l'Ente, individuando tutti gli elementi utili (es. modalità di circolazione delle quote, patti di co-vendita delle quote, ecc.);
- individuazione di altre possibili modalità di privatizzazione;
- individuazione preliminare percorso giuridico- tecnico-amministrativo da porre in essere, con un'ipotesi di cronoprogramma dei lavori con riferimento agli endoprocedimenti da porre in essere e con indicazione del probabile termine finale dell'intera procedura.
- presentazione all'Amministrazione delle possibili soluzioni con indicazione dei punti di forza e delle criticità;

Fase 2) : predisposizione degli atti procedurali ed assistenza giuridico-amministrativa in fase di esperimento della procedura di privatizzazione

- articolazione analitica del percorso giuridico - amministrativo, con predisposizione della bozza degli atti amministrativi da porre in essere, dal momento in cui l'Amministrazione avrà formalmente comunicato la soluzione scelta fino alla conclusione del procedimento complesso;
- assistenza agli uffici comunali nella fase preparatoria, di svolgimento e conclusiva dell'intero percorso comprensiva anche della ipotesi di una costituenda società sia nelle sedi delle commissioni e del consiglio comunale, se richiesto espressamente;

- tempistica ed indicazioni delle varie fasi temporali;

- formale garanzia, all'amministrazione, del risultato finale, con obbligo di fornire ogni tipo di consulenza ed assistenza in campo amministrativo - legale - tecnico - economico - fiscale - e dei rapporti di lavoro (anche, avvalendosi, se necessario, di personale specialistico esterno al proprio studio o alla propria società di consulenza.

B) richiedere, nell'avviso di selezione della procedura comparativa tra i requisiti per l'individuazione di professionalità esterne, di provata competenza, esperti singola/e persona/e fisica/fisiche o società semplici o associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio associato delle attività stesse anche l'aver svolto, in precedenza, negli ultimi cinque anni, incarichi simili in materia di privatizzazioni di servizi pubblici;

Tutto ciò premesso;

Dato atto che sul presente atto non sono espressi i pareri di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trattandosi di atto politico;

Vista la Legge n. 362/1991;

Vista la Legge n. 498/1992;

Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs.n. 165/2001;

Vista la legge n. 311/2004;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti palesi ed unanimi,

D E L I B E R A

1) di fornire al Dirigente del Settore competente la seguenti direttiva:

A) attivazione di una procedura comparativa per il conferimento di un incarico di studio e consulenza, ex art.34 L.248/06 conversione in legge D.L. 223/06 .

L'incarico si articola nelle seguenti fasi:

Fase 1): attività di studio preliminare, comprendente, a titolo esemplificativo

- esame preliminare delle possibili soluzioni che la normativa consente in materia di privatizzazione totale o parziale di

farmacie, con redazione di un primo studio di fattibilità in termini tecnico-giuridici ed economici e di redditività per la trasformazione dell'attuale gestione in economia, in una forma prevista dalla normativa di settore e dal Decreto Legislativo n.26772000, come successivamente modificato;

- esame preliminare delle valutazioni economiche dell'attività di gestione e stima (considerando l'avviamento commerciale, il fatturato, l'andamento del risultato degli ultimi tre anni il contenuto dei magazzini, le attrezzature, gli arredi, il personale, ecc.) per la determinazione del valore attuale del servizio da privatizzare;
- verifica sulla sostenibilità giuridica-amministrativa, nonché sulla economicità-redditività di una costituenda società, con indicazione della forma societaria più vantaggiosa per l'Ente, individuando tutti gli elementi utili (es. modalità di circolazione delle quote, patti di co-vendita delle quote, ecc.);
- individuazione di altre possibili modalità di privatizzazione;
- individuazione preliminare percorso giuridico- tecnico-amministrativo da porre in essere, con un ipotesi di crono programma dei lavori con riferimento agli endoprocedimenti da porre in essere e con indicazione del probabile termine finale dell'intera procedura.
- presentazione all'Amministrazione delle possibili soluzioni con indicazione dei punti di forza e delle criticità;

Fase 2) : predisposizione degli atti procedurali ed assistenza giuridico-amministrativa in fase di esperimento della procedura di privatizzazione

- articolazione analitica del percorso giuridico - amministrativo, con predisposizione della bozza degli atti amministrativi da porre in essere, dal momento in cui l'Amministrazione avrà formalmente comunicato la soluzione scelta fino alla conclusione del procedimento complesso;
- assistenza agli uffici comunali nella fase preparatoria, di svolgimento e conclusiva dell'intero percorso comprensiva anche della ipotesi di una costituenda società sia nelle sedi delle commissioni e del consiglio comunale, se richiesto espressamente;
- tempistica ed indicazioni delle varie fasi temporali;
- formale garanzia, all'amministrazione, del risultato finale, con obbligo di fornire ogni tipo di consulenza ed assistenza in campo amministrativo - legale - tecnico - economico - fiscale - e dei rapporti di lavoro (anche, avvalendosi, se necessario, di personale specialistico esterno al proprio studio o alla propria società di consulenza.

B) richiedere, nell'avviso di selezione della procedura comparativa tra i requisiti per l'individuazione di professionalità esterne, di provata competenza, esperti singola/e persona/e fisica/fisiche o società semplici o associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio associato delle attività stesse anche l'aver svolto, in precedenza, negli ultimi cinque anni, incarichi similari in materia di privatizzazioni di servizi pubblici;

2) di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo ai sensi dell'art. 48 de decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che, pertanto, tutti gli atti conseguenti saranno adottati dagli organi competenti, politici e burocratici, secondo le rispettive competenze, nel rispetto di quanto previsto, oltre che dal presente dispositivo, anche dalle premesse del presente atto e dalle norme ivi richiamate.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DEL34240/ASD-DEL Delibera G.C. n. 39 del 06.03.2007 pag.
